

materiale, si è detto perchè questa si collega strettamente colle condizioni morali.

Sicuramente, se l'ispettore trova che una scuola è troppo numerosa e che si possa tenere che ne ridondi danno alla salute degli allievi che vi hanno ricetto, ha il dovere di rappresentare questi disordini, come pure ove le trovasse sformate di banchi, ove scorgesse in esse qualche altra irregolarità od inconveniente, ha il dovere di riferirne al ministro, ma non ha autorità da per sé di provvedere nè in via di amministrazione, nè in altra via qualsiasi; non debbe in conseguenza essere mosso da altro che dall'interesse morale di sorvegliare. Egli è evidente che dalle parole che sono nella legge, le quali dicono *che verifica anche qualche cosa dello stato materiale*, non ne può derivare assolutamente la conseguenza che possa essere considerato come un amministratore.

In quanto poi all'ultimo decreto dell'aprile di quest'anno, nel quale si è detto che il ministro potrà ordinare all'ispettore di occuparsi in cose anche estranee all'ispezione, io osserverò che questo decreto non ha alterato per nulla la condizione di questo funzionario, non ne ha fatto sicuramente un amministratore.

Il ministro che gli commette qualche incarico non può affidargli, e non gli affida mai fuorchè incombenze relative alla sua ispezione. Egli potrà, a modo d'esempio, ove gli sia segnalato in un collegio qualche disordine, incaricare l'ispettore di proporre i provvedimenti necessari per andarvi al riparo, ma non lo investe delle funzioni, nè di un segretario nè di un capo di divisione nel Ministero.

I precedenti della Camera hanno dimostrato abbondantemente che essa non ha mai considerato altrimenti gli impiegati dipendenti dal Ministero d'istruzione pubblica, i quali hanno per incarico principale la parte morale, cioè l'educazione scientifica degli studenti, non li ha mai considerati come impiegati amministrativi.

Se vi è un caso in cui si potesse dubitare che vi fosse realmente alquanto d'amministrazione mescolato colla direzione del Collegio delle Province, era il caso del vice-preside il quale fa anche le funzioni, in mancanza del governatore, di capo del convitto, e, in conseguenza, del capo dell'amministrazione. Pur tuttavia la Camera ha ammesso il professore Bersani a deputato, e, considerando alla parte principale delle sue attribuzioni, non ha badato che vi fosse per aggiunta una parte anche amministrativa, appunto per la stretta connessione che vi era tra questa e la parte più importante che è la parte morale che gli è affidata.

In conseguenza parmi che, tanto per le considerazioni che ho addotte, quanto per questo esempio, come per quello anche dell'onorevole deputato Ruffi, ispettore delle scuole primarie, che si trova nelle istessissime condizioni, la Camera non possa a meno di approvare la elezione dell'onorevole professore Bertoldi.

**FARINI.** Non intendo ripetere gli argomenti che sono stati adottati a favore della eleggibilità del professore Bertoldi nella sua qualità d'ispettore delle scuole secondarie. Voglio solo pregare la Camera a considerare che ogni qualvolta essa ha sancito la elezione dei provveditori degli studi (e nelle tornate precedenti ne ha già sancito tre, se io non fallo), essa ha sancita la eleggibilità dei pubblici funzionari nominati dal Governo, stipendiati dal Governo per adempiere costantemente nella propria provincia a quegli incarichi ai quali l'ispettore è periodicamente deputato. Quindi io non so credere che la Camera possa disfare oggi col suo voto quello che ha fatto non solo in tutte le precedenti Legislature, ma

ieri pure e ieri l'altro; nè credo che si lascerà distogliere dal proposito di sancire la elezione del professore Bertoldi da ciò che l'onorevole deputato Pescatore ha insinuato, che cioè si possa credere che questo sia un voto di maggioranza.

Io credo (*Con forza*) che la maggioranza abbia dimostrato sin qui (e mi piace rendere lo stesso onore alla minoranza) di essere guidata nella verifica dei poteri dalla sola coscienza, ed affermo che all'insinuazione che si volesse fare di un voto, o *colpo di maggioranza*, si potrebbe collo stesso diritto rispondere che il professore Pescatore propone un voto di opposizione. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio, le quali sono per la convalidazione dell'elezione del cavaliere professore Bertoldi a deputato del collegio di Felizzano.

(La Camera approva.)

**RAVENNA, relatore.** Collegio elettorale di San Quirico. Esso è diviso in due sezioni: San Quirico e Ronco. Gli elettori iscritti nella prima sezione sono 222; nella seconda 116; totale 338.

Nella prima sezione scompartirono i voti nel modo seguente: il cavaliere Pietro Paleocapa, ministro dei lavori pubblici, ebbe voti 66; il signor Agostino Piccone, professore di matematica, 47. Nella seconda il signor Paleocapa riportò voti 12, il signor Agostino Piccone 37, il signor Sebastiano Rebizzo 22.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, convenne procedere ad un secondo squittinio di ballottaggio fra il signor cavaliere Pietro Paleocapa ed il signor Piccone. In questo secondo squittinio il cavaliere Paleocapa ebbe voti 135, il signor Agostino Piccone 93. In conseguenza il signor cavaliere Pietro Paleocapa fu dichiarato deputato.

Contro quest'elezione insorsero molti richiami. Quanto alla sezione di San Quirico tutto fu operato con perfetta regolarità, e non vi è opposizione; i richiami pertanto sono diretti contro l'operato nella sezione di Ronco; primieramente si obietta essere la prima chiamata del giorno otto stata fatta non prima di mezzodì, la seconda dopo le due suonate.

In secondo luogo nella prima chiamata non essere state consegnate le schede agli elettori affinchè potessero votare; dal che risulta avere nello stesso giorno avuto luogo due chiamate ed una sola votazione.

In terzo luogo la lista degli elettori non essere rimasta appesa nella sala dell'adunanza, siccome espressamente prescrive l'articolo 69 della legge elettorale.

In quarto luogo non essere stato notato il nome di ciascuno a mano a mano che si votava a riscontro al nome del votante medesimo sopra l'esemplare della lista a ciò destinata, contenente i nomi e le qualificazioni di tutti gli elettori della sezione, come chiaramente si dispone nell'articolo 83.

In quinto luogo finalmente, e di tutte le disposizioni è questa la più grave, non essere stata distribuita la scheda a ciaschedun votante a mano che veniva chiamato per ricevere dalle mani del presidente una scheda piegata per quindi tosto scrivere o fare scrivere il proprio voto sedendo a una tavola a ciò particolarmente destinata, e poscia rimetterla alle mani del presidente stesso che la pone nell'urna; disposizione questa appositamente scritta nell'articolo 82 della preallegata legge.

A queste opposizioni debolmente rispose l'ufficio della Presidenza, cioè: alla prima, in vero assai poco importante, essersi indugiato a fare l'appello in tempo degli elettori per non essere questi ancora per la maggior parte adunati.

Alla terza, cioè la lista elettorale non essere stata appesa